



*Consiglio Regionale della Campania*

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0015162/U Data: 01/08/2016 13:55  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della I e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: “Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità)”. Reg. Gen. n. 323**

Ad iniziativa del consigliere Armando Cesaro.  
Depositata in data 25 luglio 2016

**IL PRESIDENTE**

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l’esame  
II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 01 AGO. 2016

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

## X LEGISLATURA

### Proposta di Legge recante

**(Modifica all'articolo 3 della Legge regionale del 9 dicembre 2004 n. 11  
Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità)**

Ad iniziativa del Consigliere Regionale

Armando Cesaro

ATTIVITA' LEGISLATIVA  
REC. GEN. N. 323



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di aiutare quei cittadini vittime della criminalità, ovvero costretti a difendersi dalla stessa, fornendo una vicinanza non solo morale, ma concreta e tangibile.

La proposta prevede il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa.

Si rinvia a un provvedimento della Giunta regionale la definizione di criteri e modalità per l'applicazione delle disposizioni normative, disponendo che venga data priorità ai soggetti di età superiore ai sessantacinque anni.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Relazione Finanziaria**

Gli oneri previsti dalla presente proposta di Legge sono quantificati in € 20.000 annui. Agli stessi si provvederà mediante prelevamento delle risorse dal Titolo I, Missione 20, Programma 1



Consiglio Regionale della Campania

## Articolo 1

*(Modifica all'articolo 3 della Legge regionale del 9 dicembre 2004 n. 11 Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità)*

Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 9 dicembre 2004 è inserito il seguente:

### Articolo 3 bis

Assistenza legale alle vittime dei reati della criminalità

1. La Regione, oltre agli interventi di cui all'art. 3, prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in considerazione della capacità reddituale degli aventi diritto.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Articolo 2**

### *Norma finanziaria*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di € 20.000 dal Titolo I, Missione 20, Programma 1.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Articolo 3**

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.